

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

Spett.li

Centri di assistenza agricola

Oggetto: Circolare per la presentazione delle domande per i danni causati alle **PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE**, alle **STRUTTURE AZIENDALI** ed alle **INFRASTRUTTURE INTERAZIENDALI**, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100

Si trasmette in allegato la circolare in oggetto.

Distinti Saluti

Dott.ssa Giuseppina Felice
(Firmato digitalmente)



	indice	anno	fascicolo	sotto-fasc
classificazione	3948	2023	3	

Circolare per la presentazione delle domande per i danni causati alle PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECHNICHE, alle STRUTTURE AZIENDALI ed alle INFRASTRUTTURE INTERAZIENDALI, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100

Sommario

Quadro di riferimento.....	3
Definizione interventi, costi ammissibili e limiti.....	4
Perizia Asseverata.....	7
Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	9
SIAG: indicazioni tecniche per la presentazione delle domande	11
Link di riferimento.....	12



Quadro di riferimento

Art. 12 c. 1 del D.L. n. 61 del 01/06/2023 coordinato con la L. di conversione n. 100 del 31/07/2023 stabilisce che le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'Allegato 1 annesso al D.L. n. 61/2023 o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1430 del 28/08/2023 e n. 1466 del 04/09/2023 di proposta di delimitazione dei territori regionali colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ed effettuata ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.L. n. 61/2023 convertito con modificazione con la L. n. 100/2023;

Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in breve MASAF) n. 419026 dell'11/08/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo colpite da calamità naturali, visto il REG (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14/12/2022;

REG (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14/12/2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Decreto del MASAF n. 473460 del 12/09/2023, pubblicato in G.U n. 222 del 22/09/2023, che dichiara l'esistenza del carattere di calamità naturale per eventi alluvionali verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1611 del 25/09/2023, intitolata "D.Lgs. N. 102/2004 e ss.mm.ii. Articolo 12 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con Legge 31 luglio 2023, n. 100. Priorità per la concessione di contributi e delega per la definizione delle procedure di presentazione delle domande", che individua le priorità per la concessione dei contributi e delega al Responsabile del "Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione" la definizione delle procedure per la presentazione delle domande.



Definizione interventi, costi ammissibili e limiti

Il D.M. n. 419026/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo colpite da calamità naturali:

A) all'art. 1 c. 3 definisce:

- a) “immobile ad uso produttivo”: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamità. *N.d.r.: Si precisa che al presente avviso non accedono gli edifici residenziali;*
- b) “beni mobili strumentali”: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;
- c) “scorte” e “prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio”: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

B) all'art. 2 c. 1 individua gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola:

- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
- b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola. *** Per l'anno 2023, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria. Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2023 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo maggio – giugno 2023 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2023, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard



value) per il 2022, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2022, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le produzioni del 2022. *N.d.r.: In combinato disposto con l'art. 3 c. 3 l'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale*”;

- e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale. *N.d.r.: In combinato disposto con l'art. 4 c. 2 che ammette al beneficio le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria*;
 - f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati. *N.d.r.: In combinato disposto con l'art. 3 c. 5 che stabilisce che tali costi, "possono sommarsi agli aiuti di cui alle lettere a), b), c) e d) a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie*”;
- C) all'art. 3 stabilisce, per le voci di intervento individuate all'art. 2 i costi ammissibili e l'intensità di aiuto, in particolar modo si evidenziano:
- a) c. 2: Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472. *N.d.r.: ovvero sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità. Tali dati saranno indicati nella perizia asseverata*;
 - b) c. 4: Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente all'articolo 14, comma 6, lettera h) del regolamento (UE) 2022/2472 e l'intensità massima dell'aiuto è fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'articolo 14, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472 ad eccezione degli aiuti dei costi di cui al paragrafo 6 lettera h) per l'acquisto di animali e l'acquisto e impianto di piante annuali. I suddetti costi dovranno rispettare i limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472. *N.d.r.: pertanto si considerano esclusi i costi per: a) acquisto di diritti all'aiuto; c) lavori di drenaggio; i contributi concessi per l'acquisto di animali e l'acquisto e l'impianto di piante annuali non possono superare i 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento*;
 - c) c. 7: Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all'articolo 37, comma 10, del regolamento (UE) 2022/2472. *N.d.r.: Pertanto il beneficiario è tenuto a comunicare a tutti i soggetti ai quali chiederà aiuti o ripristini ai sensi dell'art. 12 della D.L. n. 61/2023, gli importi dei rimborsi assicurativi e dei contributi riconosciuti*;



- d) c. 8: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA

Sono ammesse come spese generali, esclusivamente per la quota imputabile ai beni oggetto di ripristino della domanda:

- perizia asseverata;
- gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- gli oneri relativi alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;
- gli oneri relativi ad ulteriori ed eventuali prestazioni professionali specialistiche.

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, il 10% dell'importo totale lavori indicato nel quadro economico ammesso a contributo. Il rimborso delle spese generali non potrà superare il 10% del contributo concesso.

Si sottolinea che sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione è ammessa la dicitura "**ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023**". In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023, già convertito in Legge n. 41/2023.



Perizia Asseverata

La perizia asseverata può essere anche composta da più perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

- un inquadramento con foto aeree dell'impresa (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
- il layout produttivo contenente la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni e la progettazione e il posizionamento degli spazi, fabbricati, impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali
- i beni immobili;
- mobili strumentali, e la loro localizzazione alla data del danno (incluse arnie);
- scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi,
- il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;

Le perizie asseverate devono altresì dimostrare la necessaria coerenza degli acquisti/interventi previsti con i beni danneggiati/distrutti descritti nella perizia stessa, nonché la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

Sarà possibile anche allegare foto o filmati che dimostrino i danni di cui si chiedono i contributi.

La perizia asseverata per il settore animale dovrà allegare:

- Verbale del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza (se effettuato);
- DDT e fatture della ditta di smaltimento delle carcasse di animali morti. (se richiesto indennizzo animali morti);
- Indicazione del codice di identificazione aziendale dello stabilimento/allevamento-apiario colpito, registrato nel sistema di identificazione e registrazione nazionale (codice ASL allevamento; BDN zootecnia);
- Dichiarazione dell'operatore per ogni stabilimento/allevamento-apiario colpito della consistenza zootecnica in numero di capi/famiglie di api allevati al 1 di maggio 2023, numero di capi/famiglie di api persi, numero di capi/famiglie di api risultanti (se richiesto indennizzo);
- Verbale del veterinario aziendale per i punti oggetto di indennizzo (se è presente un veterinario aziendale).

Laddove una impresa sia in possesso di una perizia redatta in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso ma prima della pubblicazione del presente bando, è possibile utilizzarla a condizione che venga integrata con informazioni eventualmente mancanti. Nel caso il beneficiario sia in possesso di una perizia giurata, questa potrà essere presentata in sostituzione o integrazione della perizia asseverata.



Per le stime il perito dovrà utilizzare, per dimostrare la congruità dei costi di ripristino, i seguenti riferimenti o modalità e secondo il seguente ordine:

1. prezzi regionali;
2. prezzi medi di ISMEA;
3. per le scorte, anche attraverso il valore medio delle fatture degli ultimi due anni;
4. per le macchine e attrezzature o altre opere se non presenti nei punti precedenti, da almeno tre preventivi. Nel caso di costi sostenuti in emergenza prima della pubblicazione del decreto in oggetto non sono necessari i tre preventivi ma il perito dovrà comunque dichiarare la congruità del costo;
5. altri listini ufficiali delle Camere di Commercio del territorio colpito dalla calamità.



Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per sostenere le spese inerenti alla ripresa dell'attività produttiva potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata. Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

A tale proposito si raccomanda di rispettare quanto previsto dal bando al punto 15.3. Presentazione delle domande di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo in relazione alle scritture obbligatorie da riportare sulle fatture stesse (CUP o scrittura equivalente).

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale. L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi. Qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine.
2. Carta di credito e/o bancomat. Fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura. Non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
3. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di pagamento tramite finanziaria, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, esclusivamente qualora si riscontrino almeno le seguenti condizioni nel contratto



con il quale il beneficiario si impegna a rimborsare il prestito in rate posticipate a mezzo di "Cambiali Agrarie" calcolate in base al tasso d'interesse pattuito:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito,
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 del D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Non sono in ogni caso riconoscibili spese per l'acquisizione di beni mediante contratti di "locazione finanziaria" o leasing.



SIAG: indicazioni tecniche per la presentazione delle domande

Al seguente link, presente nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, è pubblicata la notizia dell'apertura dell'avviso per la presentazione delle domande di ristoro danni a seguito dell'alluvione del maggio 2023:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-impres/avvisi/2023/alluvione-frane-aperte-domande-concessione-contributi-danni-subiti>

In essa sono sintetizzate le principali informazioni ed i links alla normativa di riferimento oltre che alla piattaforma SIAG tramite la quale presentare le domande.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a LUNEDÌ, 06/11/2023

Per la particolarità della calamità le domande presentabili su piattaforma SIAG riguardano:

- le produzioni apistiche;
- le produzioni zootecniche;
- le strutture aziendali agricole unitamente alle infrastrutture interaziendali agricole.

Le domande saranno presentabili:

- per le produzioni apistiche: in un'unica soluzione per tutti i territori su cui l'azienda opera;
- per i restanti interventi: per ogni tipologia di intervento una domanda per ogni ambito territoriale di riferimento.

Le domande avranno sempre esito "presentabile"; la compilazione del quadro PLV è obbligatoria, ma non influisce sull'esito della domanda.

Sono presentabili esclusivamente i danni afferenti a particelle comprese nel piano colturale aziendale ed individuati tramite le delimitazioni approvate con deliberazione di Giunta n. 1430/2023, integrate con deliberazione di Giunta n. 1466/2023 e recepiti dal DM n. 473460 del 12/09/2023.

L'indicazione della presenza di polizze assicurative è obbligatoria in quanto rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

L'obbligatorietà dei quadri di compilazione della domanda è indicata nei manuali allegati, ma è riscontrabile in compilazione in quanto la domanda non è protocollabile in presenza di un quadro obbligatorio non compilato.

Si precisa che all'interno del "Quadro 5 - Allegati", all'interno del quale è NECESSARIO inserire il documento d'identità, andranno caricate anche le fatture già disponibili, MA NON LA PERIZIA ASSEVERATA che invece dovrà essere caricata all'interno del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe delle aziende agricole.



Link di riferimento

Pagina web regionale di notizia dell'apertura per la presentazione delle domande nella quale sono disponibili tutti gli atti indicati nella sezione "Quadro di riferimento": <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi/2023/alluvione-frane-aperte-domande-concessione-contributi-danni-subiti>

